

Leo Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Grifo, Lecce 2016, pp. 510

L'opera di Leo Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, rappresenta un interessante approccio interdisciplinare sulla condizione giuridica femminile nella società romana.

Lo sguardo del giusromanista non abbandona mai il necessario rigore metodologico nello studio delle testimonianze storiche, ma amplia il suo orizzonte partendo dalla considerazione che la storia del diritto è, sempre ed anche, storia sociale e politica.

Nella *Premessa* (pp. 9-25) le riflessioni dell'autore prendono avvio da una sua precedente pubblicazione del 1984<sup>1</sup>, uno studio che poco successo aveva riscosso nella comunità dei giusromanisti italiani: «credo che la ragione di fondo di questa accoglienza tiepida sia stata l'utilizzazione di strumenti culturali insoliti»<sup>2</sup>.

In anni più recenti, tuttavia, le precedenti resistenze sono venute meno ed anche in Italia iniziano a sentirsi le influenze del filone dei "women's studies", ovvero un approccio multidisciplinare all'analisi ed alla conoscenza della posizione e dell'esperienza femminile nelle società patriarcali antiche, finalizzato al rendere visibile l'impegno della donna nella società e nella cultura.

La condizione di emarginazione/subalternità della donna appare ormai una nozione interiorizzata per l'a., che decide di utilizzare, come nuova chiave d'interpretazione della condizione femminile, quella dell'inclusione/appartenenza.

Inoltre l'approccio interdisciplinare relativamente a questa tematica, nella quale confluiscono naturalmente la storia del diritto, la storia sociale e la storia politica, si è ormai affermato.

Se nell'opera precedente il punto di partenza è stato la posizione della donna nel *populus*, oggi è necessario tener conto di un'ottica più completa: «oggi – dice l'a. – l'appartenenza ad una collettività non è più espressa nei termini identitari dell'inclusione/esclusione in un *populus*, ma nell'attribuzione di una cittadinanza»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> L.PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984.

<sup>2</sup> L.PEPPE, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, p.9.

<sup>3</sup> *Ibidem* p.11.

Al fine di inquadrare, in modo completo, la tematica della cittadinanza femminile appare necessario, nel Capitolo I (*Punto di partenza*, pp. 27-100), volgere l'attenzione al concetto generale di cittadinanza. Essa può "scolasticamente" definirsi come *status* costituito dal complesso di diritti e doveri facente capo ad un soggetto in virtù della sua appartenenza ad uno Stato.

Il termine cittadino, come sostantivo e come aggettivo, non ci fornisce, però, l'esatta descrizione di quali effettivi diritti e doveri siano riconosciuti al soggetto. L'effettiva portata giuridica della condizione di cittadino dipende strettamente dalla storia della comunità alla quale il soggetto appartiene e dalle regole che la comunità ha dettato.

In una visione sovranazionale il cittadino è, sì, membro dello Stato cui appartiene ma deve esser considerato pure quale membro di quella collettività che è la comunità umana tutta. Si guarda all'individuo, all'uomo, considerato titolare di diritti. Tale nozione è quella formalizzata dalle Carte dei diritti fondamentali e da alcuni dettati costituzionali, che pongono l'attenzione sulla persona come tale, titolare di diritti imprescindibili.

Attualmente convivono ancora due nozioni. La prima è quella di una cittadinanza quale complesso di diritti e posizioni giuridicamente paritarie, riconosciuta alla persona senza necessità di un suo essere in un determinato Stato. Una seconda nozione lega ancora la cittadinanza a perimetri e confini.

Le due nozioni si sono scontrate sul territorio rappresentato dalla definizione di cittadinanza europea che ha accolto, ormai, la prima: una cittadinanza che si riempie di contenuti giuridici senza guardare ai confini.

Relativamente alla condizione femminile, il concetto di parità dei sessi nelle Carte dei diritti e nelle Costituzioni più recenti è infine stato recepito, anche se spesso poi dimenticato in sede di attuazione legislativa.

È dal modo in cui una comunità, sia essa nazionale che sovranazionale, intende la cittadinanza che, come asserito dal filosofo del diritto Danilo Zolo<sup>4</sup>, può giudicarsi il funzionamento delle istituzioni democratiche guardando alla qualità della vita dei cittadini, soprattutto delle donne. Quanto più un cittadino, soprattutto donna, può partecipare attivamente ai poteri politici, tanto più quella comunità ha aderito ad una visione più ampia del concetto di cittadinanza, che così non appare più uno sterile *status* giuridico.

---

<sup>4</sup> D. ZOLO, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1999, X.

Lo studio dell'autore si concentra, quindi, su quanto le fonti romane ci restituiscono dell'identità femminile: sulle regole per l'attribuzione della cittadinanza ma, soprattutto, sull'effettivo contenuto di questo *status*.

La problematica territoriale connessa a quella della cittadinanza si ritrova, anche se in modo diverso, nella storia romana. Roma ha conosciuto un'incredibile estensione territoriale: da piccolo agglomerato protourbano essa è divenuta un impero. Il problema della cittadinanza, della sua attribuzione e dei suoi concreti contenuti, ha seguito quest'espansione territoriale modulandosi in modi e forme diverse nel tempo, seguendo quei confini che sempre più ampi sono divenuti. Da una cittadinanza riconosciuta, pienamente, ai soli cittadini di Roma alla *Constitutio Antoniniana*, il percorso dei diritti del cittadino è stato lungo e complesso.

A forme di cittadinanza completa Roma ha accostato forme "ibride" che prevedevano, nei confronti dei popoli assoggettati, il riconoscimento di alcuni diritti: una cittadinanza incompleta che è stata usata, da Roma stessa, come strumento di potere e pressione politica e che ha scatenato guerre e dissidi sociali.

Già allora il concetto di cittadinanza non era necessariamente legato all'appartenenza ad un determinato territorio: anche il non cittadino poteva essere titolare di un'identità civica personale. L'autore sostiene, infatti, che nell'esperienza romana si possa individuare una nozione di cittadinanza come *status* posseduto da tutti i *cives* (anche le donne); una nozione che prescinde dalla condizione giuridica dell'individuo e che affonda le sue radici sul più ampio concetto di *populus* inteso sotto un profilo antropologico, oltre che prettamente giuridico.

Guardando, ora, alla posizione della donna ed alla sua inclusione/appartenenza nella sfera giuridica, premessa necessaria è la constatazione di un'assenza di una Costituzione scritta a Roma e dell'avvicinarsi, nel tempo, di diverse fonti di produzione del diritto. La condizione femminile, anche con il trascorrere del tempo, rimase ancorata, nella sua regolamentazione, al diritto consuetudinario, ai *mores*, che escludono le donne dalle funzioni definite, appunto, virili dalle fonti.

Nonostante successivi interventi normativi, la condizione della donna rimane sempre legata alla sua matrice più antica; nasce, e concettualmente rimarrà, ben diversa da quella maschile. Una con-

dizione che ruota attorno ad un vasto *mundus muliebris*<sup>5</sup> riconosciuto alle donne proprio in virtù del loro esser escluse da tutte quelle prerogative che rimangono appannaggio esclusivo degli uomini.

Roma rappresenta perciò una realtà poliedrica nella quale le condizioni sociali delle donne sono varie e molto differenti tra loro. A questa articolazione sociale corrispondono diverse condizioni giuridiche femminili, anche molto distanti tra loro.

Da tale analisi bisogna, innanzitutto, escludere la donna schiava, che non potrà mai essere considerata titolare di determinate condizioni giuridiche le quali, seppur in modo diverso nel tempo e nello spazio, afferiranno alla figura della donna libera. Lo schiavo, come è noto, è per definizione non *civis* perché non libero: la *summa divisio de iure personarum* gaiana (Gai. 1.9.) è tra liberi e schiavi, essi sono per definizione esclusi dal novero dei *cives*.

Le differenze giuridiche tra le donne andranno ad aumentare con il trascorrere del tempo e l'espansione di Roma. Infatti, nella realtà più vasta dell'Impero, convivranno diverse condizioni giuridiche e sociali. Queste non dipenderanno più, esclusivamente, dalla classe sociale di appartenenza ma anche dal luogo in cui la donna vive ed agisce.

Nell'Asia Minore, nei primi secoli dell'Impero, alla donna è conferito un eccezionale riconoscimento pubblico; alle donne ebreè è riconosciuto un importante ruolo nell'economia e nelle attività lavorative tutte<sup>6</sup>.

La vita a Roma muta radicalmente, insieme con i presupposti dell'economia, le strutture giuridiche, gli assetti costituzionali e la composizione della società stessa. Tutto ciò coinvolgerà direttamente la figura femminile anche sotto il profilo giuridico.

Come esempio di tale evoluzione, sociale e giuridica, l'autore ci descrive il mutamento dell'istituto dell'*adrogatio*. Esso è l'antichissimo rituale attraverso il quale un *pater familias* (*adrogator*) acquisisce la *patria potestas* su un altro *pater familias* consenziente (*adrogatus*). Il *pater adrogatus* diventa, in tal modo, *filius familias* dell'*adrogator* e il suo patrimonio viene assorbito da quello di quest'ultimo.

---

<sup>5</sup> Sintagma usato da Livio con il quale egli individua la sfera ammessa delle ambizioni femminili. Liv. 34.7.9.

<sup>6</sup> Esempio di tale condizione è la storia di Babatha, donna che nel 127 d.C. dichiara, sotto giuramento, le sue ingenti proprietà nella provincia di Arabia ed è protagonista di complesse vicende circa la tutela del figlio Joshua.

Il rito, svolto d'innanzi all'assemblea popolare, escludeva le donne e rappresentava uno "spazio giuridico" esclusivamente maschile, poiché fortemente incideva sulle strutture delle famiglie e sull'intera società ed economia. L'istituto sopravvisse al trascorrere del tempo, mutando con le trasformazioni della società e degli assetti costituzionali di Roma tutta; non più il popolo riunito è chiamato a pronunciarsi ora, ma il principe, con la sua *auctoritas* e discrezionalità. Anche le donne troveranno spazio in questo istituto: nel II sec d. C. è consentito, eccezionalmente, che una donna sia arrogata da un'altra.

Le testimonianze epigrafiche ci restituiscono storie di donne che lavorano con i mariti<sup>7</sup>, che esercitano l'attività medica, che mantengono in modo esclusivo la famiglia, che combattono nell'esercito.

Ma una ricostruzione esatta della posizione giuridica femminile risulta comunque difficile, anche guardando alle fonti, in virtù di un'esclusione delle voci femminili da quest'ultime. Sono spesso gli uomini che ci parlano delle donne restituendoci di esse, verosimilmente, una visione parziale e non corretta. Nonostante ciò, è possibile rinvenire elementi dai quali dedurre un riconoscimento dell'autonomia femminile, di un ruolo della donna nella società non necessariamente subalterno, di una donna conscia della sua posizione sociale, della sua bellezza ed anche del suo corpo.

Nel Capitolo II (*Le parole dell'identità. Parole a confronto* pp.101-172) l'autore si sofferma sullo studio del linguaggio e dei termini specifici presenti nelle fonti esaminate, per giungere ad un'omogenea ed efficace descrizione della condizione giuridica femminile.

La loro lettura ci pone, infatti, diverse problematiche di difficile risoluzione: in primo luogo la condizione sociale e giuridica della donna viene indicata e descritta attraverso una molteplicità di termini, spesso anche etimologicamente e concettualmente molto distanti fra loro. Ricorrono coppie di parole come, ad esempio, *mulier/femina*.

*Mulier* è termine più ricorrente laddove *femina* è termine più raro e indica una situazione sociale "più alta". *Mulier* è la donna in generale, *femina* è la donna contrapposta all'uomo, sotto il profilo dell'identità sessuale. Ma *femina* è anche termine usato per designare la donna di alta dignità sociale<sup>8</sup>. *Mulier* da termine generico in alcuni

---

<sup>7</sup> Testimonianza di ciò è una stele funeraria, del II-III secolo d.C., proveniente probabilmente dal territorio di Salonicco, dedicata dalla moglie Agato al marito Epigono. È attestato che la stele fu pagata con il denaro guadagnato grazie al lavoro di entrambi.

<sup>8</sup> Liv. 39.11.5.

casi assume accezione negativa e *femina* viene ad assumere un significato “definitorio” per gran parte dei giuristi.

La complessità linguistica non si risolve neanche guardando all’etimologia dei due termini (ancora oggetto di discussione). Probabilmente il loro l’utilizzo confuso è da addebitarsi all’evoluzione degli istituti giuridici, all’ampliarsi delle attività femminili.

In tal modo verrebbe meno l’interpretazione univoca dell’espressione *feminae probosae* quali donne di riprovevoli costumi ma probabilmente, usata dal solo Svetonio, indica le donne onorate adultere, “adultere di buona famiglia”.

L’autore conclude asserendo che la problematica non sia risolta anche in virtù del peso dell’antropologia sul lessico, anche giuridico: la dimensione antropologica incrocia quella linguistica e ciò rende difficile una corretta lettura delle fonti e della loro portata.

La differenza antropologica viene in gioco anche quando l’autore paragona il concetto-termini usato dai greci per indicare “cittadina” ed il lessico latino. Quest’ultimo appare più univoco di quello greco proprio per l’esperienza storica, giuridica e sociologica così diversa che questa società conobbe rispetto a quella greca. Laddove i Greci dovettero differenziare linguisticamente il cittadino dalla cittadina, i Romani usarono il termine unico *civis*.

Dopo aver delineato un profilo generale della condizione femminile a Roma, nel Capitolo III (*Tra “nota auctoritas” e “deterior condicio”* pp. 173-251), al fine di descrivere quella stessa condizione in modo specifico, Leo Pepe introduce due frammenti del Digesto. Essi rappresentano i due estremi, quello negativo e quello positivo, della complessa situazione giuridica femminile che, proprio tra questi due estremi, molto si delinea e definisce. Il primo è rappresentato dal D.1.5.9 (Pap. 31 *quaest.*): *in multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum*. Il secondo è il D.43.30.3.6 (Ulp. 71 *ad ed.*): *In hoc interdicto, donec res iudicetur, feminam, praetextatum eumque, qui proxime praetextati aetatem accedet, interim apud matrem familias deponi praetor iubet. Proxime aetatem praetextati accedere eum dicimus, qui puberem aetatem nunc ingressus est. Cum audis matrem familias, accipe notae auctoritatis feminam.*

Quest’ultimo passo si riferisce all’interdetto *de liberis ducendis* e riporta un’eccezione: non è il padre a ricevere l’affidamento temporaneo del figlio/a, ma la madre. Il soggetto al quale è riconosciuta la possibilità dell’affidamento deve esser un individuo di acclarata e notoria *auctoritas* (intesa nel senso di autorevolezza nella società) e, come detto, tale individuo può anche essere una donna. Non solo,

quindi, tecnicamente assistiamo all'estensione di un potere giuridico alle donne ma, anche sotto il profilo sociale, esse vengono comparate agli uomini nel giudizio sul loro agire e sulla loro condotta. Ulteriore elemento che conferisce al passo importanza è che esso, attribuito ad Ulpiano, sia stato accolto nel Digesto senza interpolazioni o modifiche: ciò attesta che ancor prima dell'età giustiniana questa eccezione fosse contemplata.

La tematica della filiazione delle donne come "dispositivo" di creazione di nuovi cittadini per nascita, rappresenta un secondo momento di riflessione.

Roma svolge un percorso legislativo inverso in tema di filiazione: cambio di rotta nella legislazione è rappresentato dalla *lex Minicia*, la cui incerta datazione influisce sulla ricostruzione del testo della legge. È certo che dalla sua entrata in vigore, che corrisponde verosimilmente al periodo della grande espansione, la donna romana non genera più, sempre e comunque, cittadini, diversamente a quanto statuito precedentemente. L'autore sottolinea come, fino alla *lex Minicia*, la donna romana "con il marito giusto" o anche da sola, poteva attribuire alla sua prole la cittadinanza romana. Questo stesso iter legislativo si riscontra anche nell'esperienza greca. Con la legge di Pericle, del 451 a. C., la cittadinanza ateniese era riconosciuta, solo, al figlio di due cittadini ateniesi.

Entrambe le esperienze giuridiche coincidono con l'apogeo delle due civiltà. La possibile spiegazione di tale fenomeno può trovarsi nella tesi di Aristotele. Egli, nella *Politica*, analizzando la realtà ateniese, considera come causa di tale restrizione motivi di carattere demografico: questo potrebbe essere valido anche per la realtà di Roma.

Altri aspetti nei quali si declinava la romanità, come l'accesso alle garanzie repubblicane o la possibilità di partecipare alle azioni popolari, rendono evidente una presenza della donna regolamentata in modo disomogeneo. Laddove la regola generale è l'esclusione delle donne da tali aspetti della vita pubblica, questa si scontrerà con l'introduzione di nuove previsioni legislative (soprattutto dall'età del Principato in poi) e con eccezioni dettate da circostanze di fatto.

La condizione giuridica della donna, comunque, verrà sempre considerata come inferiore a quella maschile. Spiegazione di tale differenza, data dai giuristi romani nel II/III sec. d. C., sarebbe la leggerezza e l'instabilità dell'animo femminile: il fumoso ma ben diffuso concetto dell'*infirmitas sexus*.

Il quadro che queste pagine ci restituiscono è quello di una situazione giuridica a tratti confusa e disordinata: lo svilimento della figura femminile conseguente all'affermarsi del cristianesimo, che can-

cellò i precedenti culti femminili e patriarcali; sprazzi di enorme autonomia delle donne: il caso di Plancia Magna di Perge, che rivestì la carica di demiurgo, magistrato eponimo, autrice della ricostruzione della porta della sua città; le donne delle famiglie imperiali alle quali è riconosciuto un ruolo centrale nell'amministrazione.

In realtà: «la peggior condizione della donna è di fatto principio generico e generale, i cui contenuti concreti vengono poi, di volta in volta, specificati: e ciò ovviamente non può accadere senza ambiguità o zone grigie»<sup>9</sup>.

Nel capitolo IV (*Agli inizi del I sec. a. C.: le donne nelle "Verrine" di Cicerone*, pp. 253-321) l'attenzione è posta sulle *Verrine* di Cicerone. Nell'*actio secunda*, l'Arpinate molto si sofferma nella descrizione di diverse figure femminili, tra cui prevale il personaggio di Chelidone. L'oratore utilizza la narrazione delle vite e delle azioni poste in essere da tali donne al fine di sottolineare le azioni riprovevoli di Verre. Questo stratagemma letterario ci fornisce preziose informazioni sulle donne a Roma. L'universo femminile estremamente composito che Cicerone ci tramanda è fatto da donne che hanno grandissima influenza sull'operato di Verre e che partecipano attivamente alla vita politica. Preziosi ritratti femminili di donne che, se pur socialmente riprovevoli, hanno svolto importanti ruoli nel sostenere concretamente la candidatura di Verre e nell'averlo coadiuvato nel suo percorso politico.

Il capitolo V (*Le esclusioni in Ulpiano: D. 50.17.2 pr.-1*, pp.301-321) ed il capitolo VI (*Le esclusioni nel tardo antico. Ambrosiaster Q. 45.3*, pp.323-351) vertono attorno a due fonti. Il primo inizia con il riportare un passo di Ulpiano, che troviamo nel Digesto (D. 50.17.2 pr.-1). Il secondo, invece, con un passo dalle *Questioni del vecchio e del nuovo testamento*, di autore anonimo, convenzionalmente chiamato *Ambrosiaster*, databile intorno al 380 d. C..

Entrambi i testi esprimono dei divieti posti a carico delle donne relativamente all'esercizio di attività giuridiche, politiche, pubbliche e private. Le donne non possono rivestire la carica di magistrato, non possono esser avvocato, non possono svolgere determinate attività negoziali, perché così sancito dai *mores*. La situazione giuridica femminile, in un momento storico in cui stava conoscendo un'emancipazione, viene ricondotta agli angusti limiti dettati dai *mores*, dalle vecchie consuetudini che, con il trascorrere del tempo, non hanno perso,

---

<sup>9</sup> L. PEPPE, *op.cit.*, p. 216.



formalmente, d'autorità. La donna viene nuovamente "imbrigliata", frenata nella sua autonomia.

Nel passo di Ulpiano sono le antiche norme ad esser utilizzate, a tale scopo; nelle *Questioni del vecchio e del nuovo testamento* sono ragioni di natura teologica. Un Dio maschile, una chiesa istituzione dei soli uomini, s'impone sulla morale femminile, esula dalla sfera personale e religiosa, riversandosi su quella sociale e politica.

La lettura di queste pagine ci fanno emergere la memoria delle parole di Simone de Beauvoir (*Il secondo sesso*, 1949): «L'uomo ha il grande vantaggio di avere Dio a sostegno della legge che scrive; e poiché l'uomo esercita la sua autorità sovrana sulle donne è proprio una grande fortuna che questa autorità gli venga per Investitura Divina. Per ebrei, musulmani e cristiani- tra gli altri- l'uomo è signore per diritto divino; e il timore di Dio reprime ogni impulso di ribellione nelle donne oppresse».

Il capitolo VII ("*No taxation without representation*", pp.353-365) può essere sintetizzato nell'episodio di Ortensia. Nel 42 a. C. le donne romane vengono colpite da una tassazione che ha ad oggetto le loro proprietà. Avverso tale provvedimento, lo storico Appiano ci ricorda le parole di Ortensia pronunciate nel foro. Ella sottolinea come il patrimonio delle donne consenta ad esse di vivere in modo consono alle proprie origini familiari ed alla propria natura femminile. Inoltre Ortensia si chiede perché le donne avrebbero dovuto pagare una tassa a beneficio di una *res publica* che le escludeva dalle magistrature e dagli uffici pubblici. L'episodio è emblematico della posizione delle donne, anche sotto il profilo economico e tributario, nella società romana. Questa problematica si risolverà con l'avvento del principato, quando il ruolo femminile nel pubblico si appiattisce, così come quello maschile, divenendo tutti sudditi.

A conclusione del lavoro di Leo Peppe è posto il Capitolo VIII (*La donna civis*, pp. 367-397) e le *Considerazioni finali* (pp. 399-411).

Livio, nel III libro, ci narra la tragica vicenda di Virginia. Il racconto dello storico ci offre un'emblematica rappresentazione della comunità romana dei *cives*. Uomini e donne sono entrambi *cives*, ma non allo stesso modo: alla donna spetta il dovere di far figli, all'uomo quello di proteggerli.

La presenza femminile nella società romana è, sì, valorizzata ma definita per contrapposizione rispetto a quella maschile, nelle funzioni da assolvere, nell'emotività e nell'atteggiamento, complementare ed opposto.

Il ruolo della donna è fondamentale, quindi, proprio in virtù di tale complementarità.

I regimi normativi stessi costruiscono questa complementarità: le donne non saranno mai uguali, ma complementari. Ad esse è affidato il compito di riempire quegli spazi che la società, maschile, riconosceva loro; esse custodiscono e tramandano «la morale maschile e la tradizione patriarcale»<sup>10</sup>.

Roma nasce come un modello politico al cui centro è posto il cittadino soldato/*Quiris*. La donna rimarrà sempre esterna a tale modello e si pone “accanto” al guerriero.

*Maria Sarah Papillo*

---

<sup>10</sup> F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 2011 p.15.